[Signature]

[QR Code]

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

secondo il testo di riferimento del 31.08.2012 (stato 31.01.2018)

Campo professionale «Fabbricazione di strumenti musicali» con attestato federale di capacità (AFC)

progetto del … (stato: indagine conoscitiva, 4.2.2019)

54215	**Fabbricante di strumenti a fiato AFC** **Blasinstrumentenbauerin EFZ / Blasinstrumentenbauer EFZ** **Factrice d'instruments à vent CFC /** **Facteur d'instruments à vent CFC**
54216	**Fabbricante di pianoforti AFC** **Klavierbauerin EFZ / Klavierbauer EFZ** **Factrice de pianos CFC / Facteur de pianos CFC**
54217	**Fabbricante di organi AFC** **Orgelbauerin EFZ / Orgelbauer EFZ** **Factrice d'orgues CFC / Facteur d'orgues CFC**
54218	**Fabbricante di canne d'organo AFC** **Zinnpfeifenmacherin EFZ / Zinnpfeifenmacher EFZ** **Factrice de tuyaux d'orgues CFC / Facteur de tuyaux d'orgues CFC**

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI),

visto l'articolo 19 della legge del 13 dicembre 2002[1] sulla formazione professionale;
visto l'articolo 12 dell'ordinanza del 19 novembre 2003[2] sulla formazione professionale (OFPr);
visto l'articolo 4 capoverso 4 dell'ordinanza del 28 settembre 2007[3] sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),

ordina:

RS **...**

1 RS **412.10**
2 RS **412.101**
3 RS **822.115**

Sezione 1: Oggetto, professioni e durata

Art. 1 Profilo professionale e professioni

[1] I professionisti del campo professionale «Fabbricazione di strumenti musicali» di livello AFC svolgono in particolare le attività seguenti e si contraddistinguono per le conoscenze, capacità e attitudini sotto indicate:

a. fabbricano strumenti musicali, componenti o pezzi di ricambio specifici in vari materiali ed effettuano riparazioni e lavori di manutenzione. Garantiscono le funzioni meccaniche e acustiche ottimali degli strumenti;

b. ne assicurano la prontezza;

c. consigliano i clienti, dimostrano un atteggiamento orientato alla clientela e la necessaria flessibilità;

d. nell'eseguire i loro compiti danno prova di spiccate abilità manuali;

e. dimostrano un comportamento ecologico, adottano un approccio economico-aziendale a livello teorico e operativo e rispettano le norme in materia di sicurezza sul lavoro e protezione della salute.

[2] Il campo professionale «Fabbricazione di strumenti musicali» di livello AFC comprende le seguenti professioni:

a. fabbricante di strumenti a fiato AFC;

b. fabbricante di pianoforti AFC;

c. fabbricante di organi AFC;

d. fabbricante di canne d'organo AFC.

[3] La formazione di fabbricante di strumenti a fiato di livello AFC prevede gli orientamenti seguenti:

a. fabbricazione di strumenti a fiato;

b. riparazione di strumenti a fiato.

[4] L'orientamento è riportato nel contratto di tirocinio e indicato al momento dell'iscrizione all'esame finale.

Art. 2 Durata e inizio

[1] La formazione professionale di base dura quattro anni.

[2] L'inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.

PROGETTO

Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

Art. 3 Principi

[1] Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi, secondo gli articoli da 4 a 7.

[2] Le competenze operative comprendono competenze professionali, metodologiche, sociali e personali.

[3] Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.

Art. 4 Competenze operative del fabbricante di strumenti a fiato AFC

[1] La formazione di fabbricante di strumenti a fiato AFC prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le competenze operative seguenti:

a. disbrigo degli ordini:
   1. consigliare i clienti,
   2. organizzare l'esecuzione degli ordini,
   3. documentare gli ordini eseguiti e stilare rapporti di lavoro;
b. fabbricazione e riparazione di strumenti musicali:
   1. disegnare pezzi per strumenti a fiato e prepararne la fabbricazione,
   2. fabbricare pezzi per strumenti a fiato,
   3. montare sugli strumenti a fiato i pezzi realizzati,
   4. trattare la superficie di pezzi di strumenti a fiato,
   5. fabbricare e assemblare corpi di strumenti in metallo o in legno e singole parti di essi,
   6. montare strumenti a fiato e regolarne la meccanica,
   7. riparare tubi, pompe, campane e corpi di strumenti a fiato;
c. manutenzione e regolazione di strumenti musicali:
   1. valutare gli strumenti a fiato e determinare i lavori di manutenzione,
   2. revisionare la meccanica degli strumenti a fiato ed eseguire la regolazione,
   3. pulire e lucidare gli strumenti a fiato e sostituire le parti d'usura;
d. messa a punto di strumenti musicali:
   1. accordare e intonare gli strumenti a fiato,
   2. consegnare ai clienti gli strumenti a fiato pronti all'uso.

[2] Per entrambi gli orientamenti lo sviluppo delle competenze operative è vincolante in tutti i campi di competenze operative. Tuttavia, nell'azienda di tirocinio lo sviluppo delle competenze operative seguenti varia a seconda dell'orientamento e si basa sui rispettivi obiettivi di valutazione fissati nel piano di formazione:

PROGETTO

a. nel campo di competenze operative «fabbricazione e riparazione di strumenti musicali» di cui al capoverso 1 lettera b: le competenze operative 5 e 6;
b. nel campo di competenze operative «manutenzione e regolazione di strumenti musicali» di cui al capoverso 1 lettera c: la competenza operativa 2.

Art. 5 Competenze operative del fabbricante di pianoforti AFC

La formazione di fabbricante di pianoforti AFC prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le competenze operative seguenti:

a. disbrigo degli ordini:
   1. consigliare i clienti,
   2. organizzare l'esecuzione degli ordini,
   3. documentare gli ordini eseguiti e stilare rapporti di lavoro;
b. fabbricazione e riparazione di strumenti musicali:
   1. riparare la meccanica o sostituire i pezzi,
   2. riparare la tastiera o sostituire i pezzi,
   3. riparare e aggiustare la pedaliera,
   4. riparare il corpo di risonanza di pianoforti verticali e a coda,
   5. montare le corde sui corpi di risonanza di pianoforti verticali e a coda,
   6. trattare la superficie esterna di pianoforti verticali e a coda;
c. manutenzione e regolazione di strumenti musicali:
   1. valutare pianoforti verticali e a coda e determinare i lavori di manutenzione,
   2. eliminare i difetti e i guasti rilevati,
   3. accordare pianoforti verticali e a coda,
   4. montare accessori in pianoforti verticali e a coda;
d. messa a punto di strumenti musicali:
   1. intonare pianoforti verticali e a coda,
   2. valutare le caratteristiche di prontezza e sonorità di pianoforti verticali e a coda,
   3. preparare alla consegna pianoforti verticali e coda.

Art. 6 Competenze operative del fabbricante di organi AFC

La formazione di fabbricante di organi AFC prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le competenze operative seguenti:

a. disbrigo degli ordini:
   1. consigliare i clienti,
   2. organizzare l'esecuzione degli ordini,
   3. documentare gli ordini eseguiti e stilare rapporti di lavoro;

PROGETTO

b. fabbricazione e riparazione di strumenti musicali:
   1. progettare organi, abbozzarne e disegnarne le componenti,
   2. fabbricare componenti per organi in legno,
   3. fabbricare componenti per organi in metallo,
   4. fabbricare in altri materiali componenti per organi,
   5. trattare la superficie delle componenti finite,
   6. assemblare le componenti dell'organo,
   7. montare nell'organo le componenti elettriche ed elettroniche,
   8. saldare e riparare le canne in stagno;

c. manutenzione e regolazione di strumenti musicali:
   1. valutare gli organi e determinare i lavori di manutenzione,
   2. eliminare i guasti rilevati,
   3. pulire e revisionare gli organi,
   4. regolare gli organi;

d. messa a punto di strumenti musicali:
   1. intonare gli organi,
   2. accordare gli organi,
   3. valutare la sonorità degli organi.

Art. 7 Competenze operative del fabbricante di canne d'organo AFC

La formazione di fabbricante di canne d'organo AFC prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le competenze operative seguenti:

a. disbrigo degli ordini:
   1. consigliare i clienti,
   2. organizzare l'esecuzione degli ordini,
   3. documentare gli ordini eseguiti e stilare rapporti di lavoro;

b. fabbricazione e riparazione di strumenti musicali:
   1. fabbricare il materiale di base per realizzare le canne d'organo,
   2. fabbricare pezzi e accessori per le canne d'organo,
   3. fabbricare canne ad anima,
   4. fabbricare canne ad ancia;

c. manutenzione e regolazione di strumenti musicali:
   1. pulire le canne in stagno, valutarle e determinare i lavori di rimessa a nuovo,
   2. riparare le canne in stagno o collocarne di nuove nei registri esistenti;

d. messa a punto di strumenti musicali:
   1. intonare e accordare le canne ad anima,
   2. intonare e accordare le canne ad ancia.

PROGETTO

Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell'ambiente

Art. 8

1 All'inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell'ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi).

2 Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

3 Tutti i luoghi di formazione trasmettono alle persone in formazione conoscenze in materia di sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all'equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.

4 In deroga all'articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell'articolo 4 capoverso 4 OLL 5 è ammesso l'impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate in allegato al piano di formazione.

5 L'impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d'infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate in allegato al piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

Sezione 4: Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d'insegnamento

Art. 9 Formazione professionale pratica in azienda e in luoghi di formazione equivalenti

La formazione professionale pratica in azienda comprende in media quattro giornate alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

PROGETTO

Art. 10 Scuola professionale

1 L'insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 1440 lezioni. Dette lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:

Insegnamento	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	Totale
a. Conoscenze professionali					
Insegnamento interdisciplinare – disbrigo degli ordini	80	0	0	40	120
Insegnamento specifico 1 – fabbricazione e riparazione di strumenti musicali	40	100	120	80	340
Insegnamento specifico 2 – manutenzione e regolazione di strumenti musicali – messa a punto di strumenti musicali	80	100	80	80	340
Totale conoscenze professionali	**200**	**200**	**200**	**200**	**800**
b. Cultura generale	120	120	120	120	480
c. Educazione fisica	40	40	40	40	160
Totale delle lezioni	**360**	**360**	**360**	**360**	**1440**

2 D'intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro competenti sono ammessi spostamenti minimi di lezioni da un anno di formazione all'altro in un campo di competenze operative. Deve essere comunque garantito il raggiungimento degli obiettivi di formazione prestabiliti.

3 Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l'ordinanza della SEFRI del 27 aprile 2006[4] sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

4 L'insegnamento è bilingue, nella lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale e in un'altra lingua nazionale. A seconda delle necessità, i Cantoni rendono possibile l'adozione di misure adeguate per promuovere l'insegnamento in una terza lingua nazionale e in inglese.

Art. 11 Corsi interaziendali

1 I corsi interaziendali sono costituiti da corsi interdisciplinari e corsi specifici.

2 I corsi interaziendali comprendono, a seconda della professione, il seguente numero di giornate di otto ore:

a. fabbricanti di strumenti a fiato AFC: 42 giornate, di cui:

4 RS **412.101.241**

PROGETTO

1. 8 giornate di insegnamento interdisciplinare (corsi «G»),
2. 34 giornate di insegnamento specifico (corsi «B»);

b. fabbricanti di pianoforti AFC: 58 giornate, di cui:
1. 13 giornate di insegnamento interdisciplinare (corsi «G»),
2. 45 giornate di insegnamento specifico (corsi «K»);

c. fabbricanti di organi AFC: 41 giornate, di cui:
1. 15 giornate di insegnamento interdisciplinare (corsi «G»),
2. 26 giornate di insegnamento specifico (corsi «O»);

d. fabbricanti di canne d'organo AFC: 28 giornate, di cui:
1. 10 giornate di insegnamento interdisciplinare (corsi «G»),
2. 18 giornate di insegnamento specifico (corsi «Z»).

3 Per quanto riguarda l'insegnamento interdisciplinare (corsi «G»), le giornate e i contenuti sono ripartiti su quattro corsi secondo la tabella seguente, che ne specifica l'obbligatorietà (contrassegnata con una «x») per ciascuna professione.

				Professione			
				Fabbricante di strumenti a fiato AFC	Fabbricante di pianoforti AFC	Fabbricante di organi AFC	Fabbricante di canne di organo AFC
Anno	Corso	Campo di competenze operative	Durata				
1°	G1	a. disbrigo degli ordini b. fabbricazione e riparazione di strumenti musicali	5 giorni	x	x	x	x
1°	G2	a. disbrigo degli ordini b. fabbricazione e riparazione di strumenti musicali	5 giorni		x	x	
1°	G3	a. disbrigo degli ordini	3 giorni	x	x	x	x
3°	G4	b. fabbricazione e riparazione di strumenti musicali	2 giorni			x	x
Totale				**8**	**13**	**15**	**10**

PROGETTO

[4] Per i corsi specifici fanno stato le tabelle seguenti:

a. per i fabbricanti di strumenti a fiato AFC le giornate e i contenuti sono ripartiti su sette corsi (corsi «B») come segue:

Anno	Corso	Campo di competenze operative	Durata
1°	Corso B1	b. fabbricazione e riparazione di strumenti musicali	5
2°	Corso B2	b. fabbricazione e riparazione di strumenti musicali	5
2°	Corso B3	b. fabbricazione e riparazione di strumenti musicali c. manutenzione e regolazione di strumenti musicali	4
3°	Corso B4	b. fabbricazione e riparazione di strumenti musicali	5
3°	Corso B5	b. fabbricazione e riparazione di strumenti musicali	5
3°	Corso B6	b. fabbricazione e riparazione di strumenti musicali	5
4°	Corso B7	b. fabbricazione e riparazione di strumenti musicali c. manutenzione e regolazione di strumenti musicali	5
Totale			**34**

b. per i fabbricanti di pianoforti AFC le giornate e i contenuti sono ripartiti su sette corsi (corsi «K») come segue:

Anno	Corso	Campo di competenze operative	Durata
2°	Corso K1	b. fabbricazione e riparazione di strumenti musicali	5
2°	Corso K2	b. fabbricazione e riparazione di strumenti musicali	5
2°	Corso K3	b. fabbricazione e riparazione di strumenti musicali d. messa a punto di strumenti musicali	7
2°	Corso K4	b. fabbricazione e riparazione di strumenti musicali d. messa a punto di strumenti musicali	7
2°-3°	Corso K5	c. manutenzione e regolazione di strumenti musicali	6
3°	Corso K6	c. manutenzione e regolazione di strumenti musicali d. messa a punto di strumenti musicali	7
4°	Corso K7	c. manutenzione e regolazione di strumenti musicali d. messa a punto di strumenti musicali	8
Totale			**45**

PROGETTO

c. per i fabbricanti di organi AFC le giornate e i contenuti sono ripartiti su sei corsi (corsi «O») come segue:

Anno	Corso	Campo di competenze operative	Durata
1°	Corso O1	b. fabbricazione e riparazione di strumenti musicali	5
2°	Corso O2	c. manutenzione e regolazione di strumenti musicali	4
2°	Corso O3	b. fabbricazione e riparazione di strumenti musicali	4
3°	Corso O4	b. fabbricazione e riparazione di strumenti musicali	5
3°	Corso O5	c. manutenzione e regolazione di strumenti musicali	4
4°	Corso O6	d. messa a punto di strumenti musicali	4
Totale			**26**

d. per i fabbricanti di canne d'organo AFC le giornate e i contenuti sono ripartiti su quattro corsi (corsi «Z») come segue:

Anno	Corso	Campo di competenze operative	Durata
1°	Corso Z1	b. fabbricazione e riparazione di strumenti musicali	5
2°	Corso Z2	c. manutenzione e regolazione di strumenti musicali	4
3°	Corso Z3	b. fabbricazione e riparazione di strumenti musicali	5
4°	Corso Z4	d. messa a punto di strumenti musicali	4
Totale			**18**

[5] Nell'ultimo semestre della formazione professionale di base non si possono svolgere corsi interaziendali.

Sezione 5: Piano di formazione

Art. 12

[1] All'entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione[5] della competente organizzazione del mondo del lavoro.

[2] Il piano di formazione:

a. contiene il profilo di qualificazione, che comprende:
   1. il profilo professionale,
   2. la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,
   3. il livello richiesto per la professione;

[5] Il piano del [data] è disponibile sul sito SEFRI nell'elenco delle professioni: http://www.bvz.admin.ch > Professioni A–Z.

PROGETTO

b. precisa i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell'ambiente;

c. determina quali competenze operative sono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione.

3 Al piano di formazione è allegato l'elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, con indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenuti.

Sezione 6: Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda

Art. 13 Requisiti professionali richiesti ai formatori

Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti:

a. attestato federale di capacità di fabbricante di strumenti a fiato AFC, attestato federale di capacità di fabbricante di pianoforti AFC, attestato federale di capacità di fabbricante di organi AFC, attestato federale di capacità di fabbricante di canne d'organo AFC, a condizione che la qualifica corrisponda alla professione insegnata, e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;

b. attestato federale di capacità di fabbricante di strumenti musicali AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;

c. attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo professionale della professione corrispondente nella fabbricazione di strumenti musicali e almeno cinque anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;

d. titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente;

e. diploma di scuola universitaria in ambito pertinente e almeno cinque anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento.

Art. 14 Numero massimo di persone in formazione in azienda

1 Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.

2 Per ogni altro specialista impiegato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

3 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

PROGETTO

4 Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l'ultimo anno della formazione professionale di base.

5 In casi particolari l'autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di persone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

Sezione 7: Documentazione dell'apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni

Art. 15 Documentazione dell'apprendimento

1 Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell'apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

2 Almeno una volta al semestre il formatore controlla e firma la documentazione dell'apprendimento e la discute con la persona in formazione.

Art. 16 Rapporto di formazione

1 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. A tal fine si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.

2 Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le decisioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto.

3 Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l'efficacia delle misure concordate e ne riporta l'esito nel successivo rapporto di formazione.

4 Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all'autorità cantonale.

Art. 17 Documentazione delle prestazioni nella scuola professionale

La scuola professionale documenta le prestazioni della persona in formazione nei campi di competenze operative in cui è svolto l'insegnamento e nella cultura generale e le consegna una pagella alla fine di ogni semestre.

PROGETTO

Art. 18 Documentazione delle prestazioni nei corsi interaziendali

1 Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze per ogni corso interaziendale specifico.

2 I controlli delle competenze sono espressi in note. Queste confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione. 1 Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze [per ogni corso interaziendale/per i corsi (elencare numeri dei corsi)].

2 I controlli delle competenze sono espressi in note. Queste confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione

Sezione 8: Procedure di qualificazione

Art. 19 Ammissione

È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha concluso la formazione professionale di base:

a. secondo le disposizioni della presente ordinanza;
b. in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o
c. al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se:
    1. ha maturato l'esperienza professionale di cui all'articolo 32 OFPr,
    2. ha svolto almeno quattro anni di tale esperienza nella professione scelta, e
    3. rende verosimile il possesso dei requisiti per la rispettiva procedura di qualificazione.

Art. 20 Oggetto

Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative della rispettiva professione di cui agli articoli da 4 a 7.

Art. 21 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

1 Nella procedura di qualificazione con esame finale sono esaminate, nel modo sotto indicato, le competenze operative nei campi di qualificazione seguenti:

a. «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata di 24 ore; vale quanto segue:
    1. l'esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,

PROGETTO

2. la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione,
3. è ammessa la consultazione della documentazione dell'apprendimento e dei corsi interaziendali,
4. il campo di qualificazione comprende i campi di competenze operative sottoelencati e il colloquio professionale della durata di 30 minuti con le ponderazioni seguenti:

Voce	Campi di competenze operative	Ponderazione
1	Disbrigo degli ordini	10 %
2	Fabbricazione e riparazione di strumenti musicali	80 %
	Manutenzione e regolazione di strumenti musicali	
	Messa a punto di strumenti musicali	
3	Colloquio professionale	10 %

b. «cultura generale»: a questo campo di qualificazione si applica l'ordinanza della SEFRI del 27 aprile 2006[6] sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

2 Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d'esame.

Art. 22 Superamento della procedura di qualificazione, calcolo e ponderazione delle note

1 La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

a. per il campo di qualificazione «lavoro pratico» è attribuito almeno il 4; e
b. la nota complessiva raggiunge almeno il 4.

2 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell'esame finale e della nota ponderata dei luoghi di formazione; vale la seguente ponderazione:

a. lavoro pratico: 50 per cento;
c. cultura generale: 20 per cento;
d. nota dei luoghi di formazione: 30 per cento.

3 Per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale della somma delle note sottoelencate con la ponderazione seguente:

a. nota relativa all'insegnamento delle conoscenze professionali: 50 per cento;
b. nota dei corsi interaziendali: 50 per cento.

6 RS **412.101.241**

PROGETTO

4 Per nota relativa all'insegnamento delle conoscenze professionali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle otto note delle pagelle semestrali.

5 Per nota relativa ai corsi interaziendali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle note conseguite nei controlli delle competenze.

Art. 23 Ripetizioni

1 La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall'articolo 33 OFPr.

2 Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

3 Qualora si ripeta l'esame finale senza frequentare nuovamente l'insegnamento delle conoscenze professionali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento delle conoscenze professionali, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note.

4 Qualora si ripeta l'esame finale senza frequentare nuovamente i corsi interaziendali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono gli ultimi due corsi interaziendali valutati, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note.

Art. 24 Qualifiche acquisite al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato (caso particolare)

1 Per i candidati che hanno acquisito le competenze operative necessarie al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l'esame finale secondo la presente ordinanza viene meno la nota dei luoghi di formazione.

2 In questo caso, per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:

a. lavoro pratico: 80 per cento;
b. cultura generale: 20 per cento.

Sezione 9: Attestazioni e titoli

Art. 25

1 Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue l'attestato federale di capacità (AFC).

2 L'attestato federale di capacità conferisce il diritto di avvalersi di uno dei seguenti titoli legalmente protetti:

a. «fabbricante di strumenti a fiato AFC»;
b. «fabbricante di pianoforti AFC»;
c. «fabbricante di organi AFC»;

PROGETTO

d. «fabbricante di canne d'organo AFC».

3 Se l'attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:

a. la nota complessiva;

b. le note di ogni campo di qualificazione dell'esame finale e, fatto salvo l'articolo 24 capoverso 1, la nota dei luoghi di formazione.

Sezione 10: Sviluppo della qualità e organizzazione

Art. 26 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità del campo professionale «Fabbricazione di strumenti musicali»

1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità del campo professionale «Fabbricazione di strumenti musicali» è composta da:

a. quattro a sei rappresentanti dell'associazione «Interessengemeinschaft Musikinstrumentenbauer (IGMIB)»;

b. uno a due rappresentanti dei docenti di materie professionali;

c. almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.

2 Per la composizione della Commissione vale inoltre quanto segue:

a. si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi;

b. le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate;

c. tutte le professioni del campo professionale «Fabbricazione di strumenti musicali» devono essere rappresentate.

3 La Commissione si autocostituisce.

4 Essa svolge in particolare i compiti seguenti:

a. verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;

b. se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede all'organizzazione del mondo del lavoro competente di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica;

c. se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta all'organizzazione del mondo del lavoro competente una proposta di adeguamento del piano di formazione;

d. esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.

PROGETTO

Art. 27 Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali

1 È responsabile dei corsi interaziendali l'associazione IGMIB.

2 In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, i Cantoni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interaziendali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi.

3 I Cantoni disciplinano con l'ente responsabile l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali.

4 Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.

Sezione 11: Disposizioni finali

Art. 28 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza della SEFRI dell'8 agosto 2007[7] sulla formazione professionale di base Fabbricante di strumenti musicali con attestato federale di capacità (AFC) è abrogata.

Art. 29 Disposizioni transitorie e prima applicazione di singole disposizioni

1 Le persone che hanno iniziato la formazione di fabbricante di strumenti musicali prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2025.

2 I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale per fabbricante di strumenti musicali entro il 31 dicembre 2025 sono valutati in base al diritto anteriore. I candidati che presentano un'apposita richiesta scritta sono valutati in base al nuovo diritto.

3 Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e i titoli (art. 19–25) si applicano dal 1° gennaio 2024.

Art. 30 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.

[Data]

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione:

Josef Widmer
Direttore supplente

7 RU **2007** 4939, **2017** 7331

PROGETTO

PROGETTO